



COMUNE DI BOLANO

Provincia della Spezia

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE RELATIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2013

A seguito del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sull'ipotesi di C.C.D.I. ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e a seguito della deliberazione n. 51 del 16/08/2013, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente, il giorno 18 SETTEMBRE 2013, alle ore 10:00, presso il Comune di Bolano, il seguente **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo**, è sottoscritto dalle Delegazioni trattanti e dalla RSU

la Delegazione Trattante di parte pubblica, composta:



- dal Presidente, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa-Affari Generali, Rag. Migliorini Davide 
- e dal Segretario Comunale, Dott.ssa Sani Marilena, 

e la Delegazione di parte sindacale composta

dai rappresentanti delle organizzazioni territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

- Sig. Raso Giorgio (CISL) 
- Sig.ra Cristelli Andrea (UIL) 
- Sig. Lombardo Daniele (CGIL) 

E dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria:

- Del Corso Elisabetta 
- Ciullo Ermanno 
- Lena Vittorio 
- Palomba Roberto 

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2013

TITOLO I – Vigenza e validità del contratto

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2013, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è da ritenersi valido, salvo diversa disposizione prevista nei singoli articoli, fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Art. 2

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II - Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 3

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 e nel rispetto della disciplina introdotta dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:
 - a) la prima, costituita nel rispetto del comma 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito **“risorse decentrate stabili”**;
 - b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 4, viene qualificata come **“risorse decentrate variabili”** e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.
2. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2013, a valere per tutto il periodo di riferimento di vigenza del presente CCDI, è così quantificata:

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2013
Art. 14 CCNL 1998 – 2001 – Comma 4	
Risparmi del 3% delle risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario	€ 5.422,80
Art. 15 CCNL 1998 – 2001 - Comma 1	
a) importo dei fondi di cui alle lettere a) – b) – c) dell'art. 15, comma 1, e successive integrazioni;	€ 49.187,64
g) risorse destinate per l'anno 1998 al pagamento del LED al personale dipendente in servizio.	€ 10.694,79
j) 0,52% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 3.496,43
Art. 4 CCNL biennio economico 2000-2001	
Monte salari 1999, esclusa la dirigenza, pari all'1,1%	€ 8.618,10
Art. 32 CCNL 2002 – 2005	
Importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all'anno 2001	€ 4.005,25
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2001	€ 3.230,04
Art. 4 CCNL 2004 – 2005 – Comma 1	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2003	€ 4.118,50
Art. 8 CCNL 11/04/2008 – Comma 1 e 2	
Importo pari allo 0,60% del monte salari riferito all'anno 2005	€ 5.676,97
TOTALE TABELLA A	€ 94.450,52

3. La prima parte del fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo viene incrementata in base alle disposizioni contrattuali riportate nella tabella successiva. La parte del fondo in esame ha bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà legittimare ulteriori disponibilità di risorse stabili. Pertanto, si considerano, altresì, i seguenti incrementi:

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA B

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2013
Art. 4 CCNL biennio economico 2000-2001 - Comma 2	
RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 20.297,46
Art. 32 CCNL 2002 – 2005 - Comma 7	
Importo pari allo 0,20% del monte salari riferito all'anno 2001 destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10	€ 0,00
Dichiarazione congiunta n. 14 – CCNL 22.01.2004 e n. 1 CCNL 31/7/2009	
Incremento differenziale tabellare per applicazione CCNL 22/1/2004	€ 2.895,11
Incremento differenziale tabellare per applicazione CCNL 9/5/2006	€ 2.596,27
Incremento differenziale gabellare per applicazione CCNL 11/4/2008	€ 3.756,09
Incremento differenziale gabellare per applicazione CCNL 31/7/2009	€ 3.495,86
TOTALE TABELLA B	€ 33040,79
TOTALE TABELLA A	€ 94.450,52
TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 127.491,31

4. Il secondo fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, qualificato come risorse variabili, di cui al comma 1, lettera b), prevede le fonti di finanziamento così specificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA C

Art. 15 CCNL 01.04.1999 -	Anno 2013
Comma 1	
d) Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997	€ 0,00
m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art.14)	€ 956,08
Comma 2	
Quota 1,2% del monte salari 1997	€ 0,00
Art. 17 CCNL 01.04.1999 – Comma 5	
Somme non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ 525,88
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI DISPONIBILI	€ 1.481,96

risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione del personale:	
FONDO LETTERA k – Art. 15 CCNL 01.04.1999	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2,0% delle risorse previste dall'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 	€ 6.200,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30% della tariffa professionale relativa alla redazione degli atti di pianificazione 	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10% delle risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97 	€ 6.800,00
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contributo Direttiva CEE diritto soggiorno 	€ 0,00
TOTALE RISORSE LETTERA K)	13.000
Art. 54 CCNL 14.9.2000	
Quota parte del rimborso spese di notificazione atti Amm.zione finanziaria	€ 800,00
TOTALE RISORSE CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO ALLA INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE	€ 13.800,00

PROSPETTO GENERALE

TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 127.491,31
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 1.481,96
TOTALE COMPLESSIVO	€ 128.973,27
TOTALE RISORSE PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE + RISORSE LETT. K)	€ 13.800,00

Art. 4

**Riduzione del fondo ex art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010,
convertito nella legge n. 122/2010**

In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al

trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Sulla scorta delle indicazioni fornite con la circolare n. 12 del 15.04.2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, si registra che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente.

Come meglio espresso nella Deliberazione della Corte dei Conti Liguria n. 26/2012, nel fondo da prendere a riferimento per la presente decurtazione, è possibile escludere le risorse previste dall'art. 92, comma 5, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché dall'art. 54 CCNL 14/9/2000.

Dalla lettura della suddetta circolare in ordine alla riduzione del fondo in misura proporzionale al personale cessato, si ritiene che la procedura, considerata rispettosa dei vincoli descritti, possa essere realizzata applicando la variazione percentuale determinata tra le due consistenze medie di personale relative all'anno 2010 e 2013.

Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2013, relativamente alle risorse stabili e alle risorse variabili soggetto al limite.

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI 2013 soggetto a decurtazione	€ 134.291,31
LIMITE FONDO 2010	€ 144.824,64
Dipendenti in servizio al 01/01/2010	37
Dipendenti in servizio al 31/12/2010	38
Dipendenti in servizio al 01/01/2013	35
Dipendenti in servizio al 31/12/2013	36
Media Dipendenti in servizio anno 2010	37,5
Media Dipendenti in servizio anno 2013	35,5
Percentuale di decurtazione (2010-2012)/2010	5,33%
Riduzione ex art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78 del 31.05.2010	€ 7.157,73

Pertanto, in relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa del fondo utilizzato nell'anno 2013 in rapporto al numero dei cessati, si rileva che occorre decurtare lo stesso dell'importo di € 7.157,73, così come descritto nella seguente tabella:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	ANNO 2013	Riduzione del fondo anno 2013 in rapporto ai cessati	Fondo risorse per l'anno 2013
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI E RISORSE VARIABILI	€ 134.291,31	€ 7.157,73	€ 127.133,58
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 1.481,96		€ 1.481,96
TOTALE RISORSE PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE + LETTERA k) NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 7.000		€ 7.000
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI E VARIABILI + RISORSE PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI + LETTERA K)	€ 142.773,27	€ 7.157,73	€ 135.615,54

Pertanto, il PROSPETTO GENERALE del FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2013 E' COSI' RIDETERMINATO:

TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 120.696,02
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI	€ 1.481,96
TOTALE RISORSE PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE + LETTERA k)	€ 13.437,56
TOTALE COMPLESSIVO	€ 135.615,54

TITOLO III - Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

**Art. 5
Finanziamento degli istituti stabili**

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004. Tali risorse, così come di seguito determinate, vengono prelevate dal fondo disponibile.

1. Finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2011– Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell'art. 17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999. Tale fondo definisce la capienza economica delle progressioni già effettuate al 31.12.2012.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto

fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come illustrato dalla dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004.

L'utilizzo del fondo a tutto il 31.12.2013 risultante dall'applicazione di quanto sopra sancito è di seguito specificato:

FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PER L'ANNO 2013				
Dipendenti per categoria		Costo progressioni economiche orizzontali al 31.12.2013		
Categoria e posizione giuridica	Dipendenti	Posizione economica in godimento	Importi annui compresa 13°	Fondo per l'anno 2013
D1	3	D6	€ 7.774,00	€ 23.322,00
	1	D5	€ 5.789,55	€ 5.789,55
	1	D4	€ 4.561,96	€ 4.561,96
C	5	C5	€ 2.651,09	€ 13.255,45
	2	C4	€ 1.804,79	€ 3.609,58
	1	C4 (p-time)	€ 1.002,56	€ 1.002,56
	1	C3	€ 1.103,31	€ 1.103,31
	1	C2	€ 502,32	€ 502,32
B3	8	B7	€ 1.785,81	€ 14.286,48
B1	1	B7	€ 2.853,11	€ 2.853,11
	1	B6	€ 2.057,12	€ 2.057,12
A	1	A5	€ 958,49	€ 958,49
	1	A4	€ 941,98	€ 941,98
TOTALE	30			€ 74.243,91

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2013, ammontano a complessive **€ 74.243,91**.

2. Finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2013. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e 3 della tabella D del CCNL del 22.01.2004. Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tabella D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente.

Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni, comprese quelle dovute a processi di mobilità, ovvero nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per le risorse decentrate e per la produttività.

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

FINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO PER L'ANNO 2013				
N.DIPENDENTI	CATEGORIA	MESI LAVORATI	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO
1	A part-time	12	21,17	254,04
10	B	12	35,58	4.269,60
6	C	12	41,46	2.985,12
7	D	12	46,95	3.943,80
			TOTALE	€ 11.452,56

Pertanto, per l'anno 2013 le quote destinate al finanziamento dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili ammontano a complessive **€ 11.452,56**.

RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI - TABELLA D

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2013
Art. 17 CCNL 01.04.1999 - Comma 2	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale effettuate negli anni precedenti	€ 74.243,91
Art. 33 CCNL 2002 - 2005	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	€ 11.452,56
TOTALE	€ 85.696,47

ART. 6

Utilizzo del fondo per il finanziamento degli istituti variabili

- Dalla quota complessiva del fondo, comprensivo delle risorse stabili e delle risorse variabili, pari ad **€ 122.177,98**, viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle "risorse decentrate stabili" individuate all'articolo precedente, pari ad **€ 85.696,47**. La quota rimanente, pari ad **€ 36.481,51**, verrà utilizzata per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata all'art. 7 del presente CCDI.
- Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA E

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2013
Art. 17 CCNL 1.4.1999 – comma 2	
lettera a): Incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi lettera f): fondo per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D non p.o.	€ 17.381,51
lettera d): Fondo per il finanziamento degli istituti legati all'organizzazione del lavoro	
indennità di turno	€ 7.300,00
indennità di rischio	€ 840,00
indennità di reperibilità domenicale stato civile	€ 1.450,00
Indennità di reperibilità/pronto intervento	€ 7.500,00
maneggio valori	€ 660,00
Lettera i): fondo per compensare specifiche posizioni di lavoro al personale delle categorie D, C e B, ai quali sono stati attribuiti specifiche funzioni	€ 1.350,00
TOTALE	€ 36.481,51

**UTILIZZO DEL FONDO RISORSE ART. 15, LETTERA "K" E PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE -
TABELLA F**

RISORSE Art. 15 - Lettera k)	Anno 2013
Lettera g): fondo per incentivare specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate all'art. 15, comma 1 - lettera k), del CCNL del 1.4.1999:	
2% delle risorse previste dall'art. 18 della legge n. 109/1994	€ 6.200,00
30% della tariffa professionale relativa alla redazione degli atti di pianificazione	€ 0,00
10% delle risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97	€ 6.437,56
TOTALE LETT. K)	€ 12.637,56
Art. 54 CCNL 14.9.2000: Quote destinate alle funzioni dei messi notificatori per la notifica di atti dell'amministrazione finanziaria	€ 800,00
TOTALE ISTITUTI PREVISTI DA SPECIFICHE RISORSE DI LEGGE + LETT. K)	€ 13.437,56

RIEPILOGO GENERALE

FONDO RISORSE DECENTRATE 2013	€ 122.177,98
FONDO RISORSE PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE + LETTERA K)	€ 13.437,56
TOTALE	€ 135.615,54
destinato al finanziamento di:	
FINANZIAMENTO ISTITUTI STABILI	€ 85.696,47
FINANZIAMENTO ISTITUTI VARIABILI	€ 36.481,51
FINANZIAMENTO ISTITUTI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE + LETT. K)	€ 13.437,56

TITOLO IV – Definizione criteri di riparto "Risorse decentrate variabili"

ART. 7

Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

1. Turno:

E' l'attività collegata ad un servizio con durata pari o superiore a 10 ore giornaliere, con previsione di rotazione ciclica del personale.

Le eventuali rotazioni inferiori alla settimana, se dovute ad esigenze straordinarie ed eccezionali di servizio, non fanno perdere il diritto all'indennità di turno.

La richiesta individuale di cambio turno fa perdere l'indennità al soggetto assente dal turno.

Elenco profili:

⇒ Agenti di Polizia

Risorse necessarie Totale € 7.300,00

2. Rischio:

Spetta al personale esposto in modo continuativo e diretto al contatto con sostanze chimiche e biologiche, ovvero come da piano di valutazione dei rischi ai sensi della Legge 626/94, nonché i lavori che comportino l'esposizione in presenza di traffico, lavori di manutenzione stradale e segnaletica sempre in presenza di traffico, e l'attività dei conduttori di macchine complesse, nonché tutte le professionalità che lo percepivano secondo gli accordi in precedenza stipulati.

Nel Comune di Bolano danno titolo all'indennità le seguenti situazioni di rischio:

- taglio erba/decespugliazione;
- uso mezzi meccanici;
- pulizia/manutenzione strade;
- presenza su assi viari per interventi sulla viabilità (previa valutazione della effettività della situazione di rischio ex D.Lgs. 626/94 ss.mm.ii.)

La somma per l'anno 2013 da destinare al finanziamento dell'indennità di rischio ammonta ad € 840,00 così quantificata:

PROFILO	CAT.	N. DIPENDENTI	SOMMA DA EROGARE
Operatore macchine complesse	B	1	€ 360,00
Operaio specializzato	B	1	€ 360,00
Operaio specializzato	B	1 (per 4 mesi)	€ 120,00

3. Maneggio valori:

Si riconosce tale indennità nei limiti fissati dal contratto di indennità giornaliera (da 0,52€ a 1,55€ al giorno) al seguente personale dipendente:

PROFILO	CAT.	N. DIPENDENTI	IND.GIORNALIERA
Videoterminalista Uff.Anagrafe Bolano	B	1	€ 0,77
Videoterminalista Uff. Urbanistica	B	1	€ 1,55

La somma per l'anno 2013 da destinare al finanziamento dell'indennità per maneggio valori ammonta ad € 660,00.

4. Indennità reperibilità domenicale stato civile:

E' l'attività di rientro in servizio, su chiamata, nella giornata di riposo settimanale (domenica), entro 30 minuti, svolta dagli Uffici demografici.

La somma da destinare al finanziamento dell'indennità di reperibilità domenicale degli uffici demografici ammonta ad € 1.450,00 così quantificata:

N. DIPENDENTI	CATEGORIA	PROFILO	MESI LAVORATI	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO
3	B	Videoterminalista (area demografica)	12	40,26	1.450,00

5. Indennità di reperibilità di pronto intervento (art. 23 del CCNL 14/9/2000 e art. 11 del CCNL 5/10/2001)

L'istituto della reperibilità è attivato per le aree di pronto intervento, individuate da ciascun Ente, in relazione alle esigenze dei vari servizi che richiedono la necessità di far intervenire in servizio una o più unità lavorative entro trenta minuti dalla chiamata.

Per le modalità di effettuazione della reperibilità si rinvia al vigente Regolamento comunale per quanto non in contrasto con la normativa contrattuale, approvato con G.C. n. 22 del 2/03/2013.

Per le modalità di pagamento dell'indennità di reperibilità si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del C.C.N.L. del 14/09/2000.

E' esclusa la cumulabilità dell'indennità di reperibilità con qualsiasi altra indennità che compensi lo stesso tipo di prestazione.

La somma per l'anno 2013 da destinare al finanziamento dell'indennità di reperibilità per il periodo marzo-dicembre 2013 ammonta presumibilmente ad € 7.500,00.

6. Indennità per specifiche responsabilità del personale (art. 17 lett. i) inserito da art. 36 CCNL 2002/2005)

E' l'indennità finalizzata, ove sussistano le relative risorse, a compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli Enti, e derivanti dalle qualifiche di:

- ufficiale di stato civile e anagrafe
- ufficiale elettorale
- responsabile dei tributi per quanto riguarda le responsabilità stabilite dalle leggi
- addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico
- formatori professionali
- ufficiale giudiziario con responsabilità attribuite ai messi notificatori
- addetti ai servizi di protezione civile

La somma per l'anno 2013 da destinare al finanziamento dell'indennità per specifiche responsabilità ammonta ad € 1.350 così quantificata:

N. DIPENDENTI	CAT.	PROFILO	MESI LAVORATI	IMPORTO ANNUO
3	B	Ufficiale di stato civile e anagrafe	12	900,00
1	B	Ufficiale giudiziario con responsabilità attribuite ai messi notificatori	12	300,00
1 (p-time)	C	Addetto ai servizi di protezione civile	12	150,00

7. Compenso per particolari posizioni (art. 17 lett. f) c.2 CCNL 1.4.1999)

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel limite delle risorse finanziarie a disposizione, i responsabili d'area possono attribuire compensi per le particolari posizioni di cui all'art. 17 lett. f c. 2 del CCNL 1.4.1999 che rispettano i seguenti criteri:

- 1) particolare rilevanza dei procedimenti di cui il dipendente è responsabile (complessità estrinseca dei procedimenti, dovuta al quadro normativo di riferimento/alla articolazione dell'iter/alla pluralità di enti o organismi coinvolti/alla pluralità di settori del Comune da raccordare o complessità dovuta alla sommatoria di procedure da gestire, anche non particolarmente complesse se singolarmente considerate ma rilevanti nel complesso per il numero o perché disomogenee e afferenti a settori normativi specifici e differenziati fra di loro);
- 2) assegnazione dei compiti di sostituzione del responsabile in sua assenza, nei limiti in cui consentito dall'ordinamento e dalla organizzazione interna, salva ogni eventuale determinazione del Sindaco in materia di sostituzione della P.O.;
- 3) assegnazione dei compiti di coordinamento di più unità o di raccordo in azioni intersettoriali.

La particolare responsabilità presuppone la piena e motivata integrazione di almeno 1 dei sopraindicati criteri o la dimostrata rilevanza della concorrenza di circostanze comunque significative riconducibili sia al primo che al terzo criterio (es. responsabilità di procedimenti comunque rilevanti e compiti di coordinamento anche se riferiti a una sola unità da coordinare).

I presupposti per l'attribuzione dei compensi sono:

- 1) non titolarità di P.O.
- 2) provvedimento di affidamento delle particolari responsabilità a firma del titolare di P.O. dell'area di appartenenza o di altro titolato nell'ambito dell'ente, in base alle disposizioni normative di riferimento.

L'importo massimo attribuibile per tale compenso, considerata la struttura organizzativa dell'ente e le risorse disponibili, è fissato in € 1.200.

Il responsabile di area reperirà le risorse necessarie per finanziare il compenso per particolari posizioni nell'ambito delle risorse ad esso assegnate per il finanziamento della produttività individuale e collettiva.

8. Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004

Il fondo correlato al raggiungimento di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2 – lettera a) – del CCNL del 1.4.1999, è quantificato in € 17.381,51 ed è ripartito tra le aree, in base al numero dei dipendenti ad esse assegnati.

Ciascun Responsabile di Area provvederà a ripartire, tenuto conto di quanto stabilito nel precedente punto 7 del presente articolo nonché in esito alla valutazione del personale dell'area, da effettuare secondo il sistema di valutazione dell'ente (DGC N. 68 del 30/11/2012)

9. Specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k

Il fondo per incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k, di cui all'art. 17, comma 2 – lettera g) – del CCNL del 1.4.1999, pari ad € 13.437,56 viene utilizzato nel rispetto della disciplina prevista dai rispettivi regolamenti dell'Ente e così assegnato:

Lettera g): fondo per incentivare specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate all'art. 15, comma 1 - lettera k), del CCNL del 1.4.1999:		
	2% delle risorse previste dall'art. 18 della legge n. 109/1994	€ 6.200,00
	30% della tariffa professionale relativa alla redazione degli atti di pianificazione	€ 0,00
	10% delle risorse previste per il recupero evasione ICI, di cui all'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446/97	€ 6.437,56
TOTALE lettera k)		€ 12.637,56

Tali somme a destinazione vincolata se non utilizzate costituiscono economie di bilancio.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n. 350/2003, le risorse previste per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività collegate alla lettera k) dell'art. 15, 1 comma, del CCNL del 1.4.1999, devono prevedere anche gli oneri riflessi a carico dell'ente.

10. Compensi messi notificatori

In applicazione dell'art. 54 del CCNL 14.09.2000, la percentuale della quota di rimborso riconosciuta dall'Amministrazione finanziaria per le notifiche effettuate per suo conto da finalizzare all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori è pari all'80% del rimborso medesimo.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n. 350/2003, le risorse previste per la corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività collegate alla lettera k) dell'art. 15, 1 comma, del CCNL del 1.4.1999, devono prevedere anche gli oneri riflessi a carico dell'ente.

Art. 54 CCNL 14.9.2000: Quote destinate alle funzioni dei messi notificatori per la notifica di atti dell'amministrazione finanziaria	€ 800,00
---	-----------------

TITOLO V - LAVORO STRAORDINARIO

ART. 8

Lavoro straordinario

- Viene confermato lo stanziamento per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario ammontante per l'anno 2013 a € 4.000,00, le eventuali risorse risparmiate confluiranno nel fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004.
- La delegazione trattante concorda di ripartire annualmente la suddetta somma fra la varie aree in proporzione al numero dei dipendenti appartenenti alle stesse ed alle rispettive categorie di appartenenza.
- L'Amministrazione si impegna a fornire, alla fine di ogni semestre la situazione relativa all'utilizzo del lavoro straordinario suddiviso per settori, indicando quali ore sono state liquidate e quali ore siano o saranno recuperate da parte del personal dipendente. La liquidazione dello straordinario avverrà con cadenza trimestrale.
- Sulla base dei dati forniti, una delle parti potrà richiedere l'esame congiunto dell'utilizzo di questo istituto contrattuale.
- Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del responsabile del settore o del capo servizio cui appartiene il dipendente e dovrà essere debitamente motivata. Alla prestazione dovrà corrispondere la copertura finanziaria necessaria al pagamento dello stesso.

6. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali. Tali risorse se non utilizzate non costituiscono economie del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

7. In sede di consuntivo eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, di cui al comma 1 del presente articolo, verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui al successivo art. 6.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 9

Buoni pasto

1. Al personale dipendente che a qualunque titolo (ordinario, straordinario, recupero, ecc.) prosegua l'orario di lavoro con rientro pomeridiano autorizzato, ovvero operi su servizi che prevedono la prosecuzione pomeridiana periodica dell'attività lavorativa, per un minimo di due ore è riconosciuto un buono pasto per ogni giornata lavorativa prestata nei termini suddetti. Agli oneri derivanti dall'erogazione del buono pasto è data copertura finanziaria con risorse proprie di bilancio.
2. La pausa tra l'orario di servizio mattutino e la ripresa pomeridiana è, in ogni caso, compresa tra un minimo di trenta minuti e un massimo di due ore.
3. Il valore economico del buono pasto è quantificato in € 5,20, periodicamente rivalutato non meno del valore derivante dall'applicazione dell'indice Istat ufficiale di inflazione rilevato.
4. L'erogazione del buono pasto non spetta solo qualora l'ente istituisca, in proprio o in convenzione, un adeguato servizio sostitutivo di mensa.

Art. 10

Disposizione finale

1. Il presente contratto integrativo decentrato annulla il precedente e tutti gli accordi risultanti in contrasto con il presente accordo.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi relativamente alla parte normativa e nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 2.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.